

Mangano, erano state sottratte alla conoscenza dei giudici e dei difensori; e così si fece anche con i verbali di confronto avuti da Scarantino con collaboratori di maggiore rilievo (Mario Santo Di Matteo, Gioacchino La Barbera e Salvatore Cancemi) e con le bobine delle intercettazioni sull'utenza telefonica collocata in casa di Scarantino.

Da queste ultime risultava chiaro che Scarantino non subì pressioni dai familiari per ritrattare e che intratteneva conversazioni inquietanti con gli inquirenti, peraltro talvolta interrotte in maniera anomala perché non fossero registrate.

La difesa delle parti civili La Mattina, Vernengo e Murana riepiloga la vicenda collaborativa di Scarantino segnalando che fu segnata da ben tre ritrattazioni.

Dopo la prima, quella televisiva, ce ne fu una seconda nell'udienza dibattimentale svoltasi a Como nel procedimento c.d. "Borsellino bis", che si ritorse contro di lui in un'accusa per calunnia contro La Barbera, Bò, Andriotta e alcuni magistrati; Scarantino fu condannato per questo reato dinanzi all'autorità giudiziaria di Roma, nonostante la ritrattazione avesse avuto inizio a Como nel procedimento "Borsellino bis" e non nel giudizio di appello del c.d. "Borsellino 1".

La terza ritrattazione avvenne dopo le dichiarazioni di Gaspare Spatuzza.

Infine vi fu l'interrogatorio svolto a suo carico in data 14/2/2014 dopo il suo arresto per violenza carnale.

In tutte le occasioni in cui ritrattò o parlò delle sue false dichiarazioni ha formulato accuse a carico delle stesse persone.

Inoltre ha dichiarato nel presente giudizio di essere perseguitato e di avere paura; ha pure affermato che c'è una persona che gli dà soldi e che non dirà mai chi è.

Dinanzi ad una personalità così complessa il suo percorso andava valutato diversamente e le sue dichiarazioni andavano apprezzate per la loro valenza comunque dimostrativa della responsabilità di chi certamente lo aveva indotto a fare dichiarazioni false.



Ad avviso delle predette parti civili andava pure apprezzata l'attendibilità delle testi Rosalia Basile e Arianna Bossi, rispettive coniugi, all'epoca dei fatti, di Scarantino e di Andriotta.

La Basile aveva sempre offerto la stessa versione dei fatti in modo coerente, costante e disinteressato; non dovevano considerarsi inutilizzabili le dichiarazioni sulle circostanze riferitele all'epoca dall'ex marito, perché costui non aveva motivo di mentirle.

Diversi aspetti del narrato *de relato* hanno trovato riscontro specie con riguardo alle pause degli interrogatori e alle attività di preparazione che Scarantino le riferivano: era stata rinvenuta documentazione di dieci colloqui investigativi autorizzati dopo l'avvio della collaborazione e, sebbene dai verbali non risultino pause, molti interrogatori durano lunghe ore (l'appellante alle pag. 37 e 38 del suo atto propone una griglia con il calcolo della durata in ore di ciascuno di essi) e dalle dichiarazioni dell'avv. Santi Foresta e del dott. Coltraro si ha conferma che Scarantino entrava e usciva dalla sala in cui veniva interrogato.

E' stata sottovalutata la convergenza delle dichiarazioni di Scarantino, Candura e Andriotta, che, dopo le loro definitive ritrattazioni, accusano gli odierni imputati senza che stavolta vi sia stata da parte di alcuno un'analoga operazione di allineamento.

In tale direzione doveva essere valorizzata anche la dichiarazione di Arianna Bossi che all'udienza del 10/5/2022 ha smentito il marito Andriotta sulla circostanza della dazione di denaro da parte di Bò, ma lo ha riscontrato in relazione agli incontri e alla pressione da lui subita quando si trovava ristretto presso il carcere di Busto Arsizio. E ha altresì riferito di biglietti da lei portati fuori dal carcere su disposizione del marito e per incarico e per conto di Scarantino.

La difesa delle parti civili lamenta che il Tribunale aveva preso in esame l'anomalia dell'affidamento al gruppo "Falcone e Borsellino" di Scarantino e della sua famiglia in via esclusiva e aveva segnalato tutti gli elementi inquietanti dell'indagine, dalle note SISDE al lancio Ansa sull'auto utilizzata per l'esplosione prima ancora del



rinvenimento del blocco motore, dalle iniziative successive alla denuncia di Orofino fino alla sottrazione dell'agenda rossa; eppur non le aveva valorizzate ai fini dell'accertamento dell'aggravante di cui all'art. 416-bis c.p. e della prova della consapevolezza di Bò e dei suoi uomini sullo sviamento delle indagini e le finalità perseguite.

In particolare, per Bò non viene ritenuto provato il suo protagonismo nella fase di "vestizione del pupo" Scarantino ma lo si riconosceva responsabile dell'indottrinamento di Andriotta.

La strumentalizzazione dei colloqui investigativi per preparare le sue deposizioni veniva esclusa per via dell'inattendibilità di Scarantino. Ma solo Bò e La Barbera si recarono a Pianosa da Scarantino prima della sua collaborazione; e Bò si recò a trovarlo pure a Termini Imerese. E Scarantino, senza aver alcuna reale conoscenza della strage, all'interrogatorio del 24/6/1994 ne cominciò a raccontare con dettagli, sia pure con un certo grado di approssimazione.

Se Bò ha indottrinato Andriotta e ha allineato le dichiarazioni con Scarantino, anche grazie al lavoro dei suoi uomini, certamente lo ha fatto inserendosi nella prosecuzione dell'attuazione di un progetto che conosceva.

Bò era a conoscenza delle accuse formulate da Scarantino nell'intervista televisiva ad Angelo Mangano quando ha ritrattato e si adoperò per non fare arrivare le registrazioni né ai giudici né alle difese; ebbe certamente una previa percezione dell'imminente crollo di Scarantino tanto da organizzare il giorno prima dell'intervista una trasferta a Genova con il p.m. Petralia; si recò a tranquillizzarlo e poi quando venne a conoscenza del fatto che aveva rilasciato l'intervista andò in escandescenza ed ebbe una colluttazione con il falso collaboratore, minacciandolo anche che lo avrebbe portato in un carcere peggio di Pianosa con una chiara allusione ad una grave condizione di disagio che Scarantino aveva patito; partecipò all'interrogatorio del 26/7/1995 a Genova, successivo all'interrogatorio, i cui contenuti in maniera sospetta riproducono



quelli dei lanci di agenzia con le dichiarazioni del dott. Petralia, dell'avv. Falzone e della dott.ssa Palma, usciti prima dell'interrogatorio medesimo.

Inoltre Bò, anche se non era presente, era a conoscenza dei falsi sopralluoghi che servirono a suggerire la ricostruzione del racconto a Scarantino.

Testimoniò dopo la ritrattazione di Scarantino prospettando la tesi falsa delle pressioni dei parenti del collaboratore e degli avvocati degli imputati. Ebbe un ruolo nelle intercettazioni avviate, gestite e poi nascoste in maniera anomala sull'utenza installata a San Bartolomeo a Mare. Seppe dell'esito disastroso dei confronti tra Scarantino e gli altri collaboratori.

Sulla base di tutte queste vicende Bò al pari di Mattei e Ribaudo dovevano considerarsi pienamente edotti della falsità delle dichiarazioni di Scarantino.

Il ruolo di Bò nel gruppo "Falcone e Borsellino" ruota tutto attorno all'esigenza di preservare l'adesione di Scarantino al progetto di falsa collaborazione di cui è diventato protagonista e di assicurarlo, contenendone le intemperanze, come accaduto in più occasioni.

A conferma di ciò andava meglio valorizzata l'articolata testimonianza di Gioacchino Genchi circa la direzione che La Barbera intese imprimere all'indagine, circoscrivendola all'ambito di "cosa nostra" attraverso la modulazione artificiosa nella vicenda del teorema Buscetta. E il fatto che Bò fu una scelta di ripiego di La Barbera quando altri funzionari si sottrassero, è stata considerata dal Tribunale un elemento a lui favorevole con una valutazione del tutto erronea, perché anzi comprova che egli doveva essere consapevole del progetto depistante, per garantire fedeltà al suo superiore.

D'altronde il fatto che tutti gli uomini del suo gruppo hanno negato fatti emersi poi nel corso delle indagini (la presenza del telefono in casa di Scarantino e conseguentemente le intercettazioni e le operazioni anomale), accreditando la versione di Bò, e poi le abbiano ammesse dinanzi alle evidenze incontrovertibili ma nella maniera più



ridimensionata possibile, è indizio che condividessero consapevolmente progetto da eseguire e un fine comune da perseguire.

Sottolinea la difesa di parte civile che “chi porta bene avanti il compito che gli spetta, in funzione del ruolo ricoperto, deve sapere come muoversi perché non può sbagliare. E Bò non sbaglia.”

Nemmeno può considerarsi indicativo dell'assenza di malafede il fatto che nell'allineamento delle dichiarazioni si consentì di chiamare in correità Graviano che era effettivamente colui che aveva incaricato Spatuzza; ma poiché per la “vestizione del pupo” era necessario dare conto di una riunione deliberativa, visto il ruolo già allora investigativamente noto da lui ricoperto in “cosa nostra”, Graviano non poteva non essere coinvolto.

L'operazione era funzionale ad eludere il dato che è stato acquisito grazie alle dichiarazioni dei collaboratori Brusca e Cancemi, e cioè che, nell'attuazione della strategia stragista a partire dall'omicidio di Salvo Lima venne abbandonata la pratica delle riunioni plenari e furono preferite delle “micro-riunioni”, poiché attentati e stragi successivi alla definizione del maxiprocesso venivano attuati con soggetti esterni all'organizzazione per perseguire interessi comuni, Riina se ne assumeva personalmente la responsabilità e veniva garantita ulteriore riservatezza alle decisioni e alle operazioni.

La sentenza impugnata ignora sia questo dato e sia l'accertata esistenza di una spaccatura fra la corrente di Riina e quella di Provenzano.

In questo senso la parte civile chiede l'acquisizione della sentenza oramai irrevocabile del processo c.d. “trattativa Stato-mafia”, che parla della frattura come fatto notorio anche tra gli inquirenti.

In questo quadro si comprende perché negli interrogatori del “picciotto” della Guadagna si insistesse tanto affinché raccontasse di una riunione plenaria e perché i collaboranti Onorato (in questo giudizio) e Giovanbattista Ferrante (nel processo



Borsellino ter) hanno riferito della soddisfazione di alcune “famiglie” per la svolta impressa da La Barbera alle indagini con la valorizzazione di un balordo come Scarantino; e ciò anche se costui chiamava in causa altri “uomini d’onore”.

Nella ricostruzione di Scarantino i soggetti indicati come esecutori della strage erano del solo territorio della Guadagna: le parti civili appellanti, cioè La Mattina, Vernengo e Murana, ma anche Profeta, Gambino e Urso e il loro capo Aglieri facevano capo a quella “famiglia” e al mandamento di Santa Maria di Gesù.

Il tutto anche per evitare di coinvolgere Spatuzza e gli altri effettivi esecutori, al pari delle reali modalità di esecuzione; e la necessità di garantire un racconto credibile con la riunione della Commissione era il prezzo da pagare per preservare quei personaggi che avrebbero garantito un futuro migliore all’organizzazione.

Graviano, d’altronde, non si sarebbe mai pentito e doveva considerarsi consapevole, in virtù degli accordi, che bisognava accettare il costo del suo coinvolgimento.

Si deduceva che la posizione di Mattei non poteva essere derubricata a quella di un mero amanuense che trascriveva appunti sui verbali di Scarantino, alla luce del comportamento tenuto anche successivamente ai fatti da costui, tutto volto a negare circostanze decisive per disvelare la reale entità dell’attività di sviamento, per poi ammetterle solo in parte quando era diventato inevitabile farlo.

Ha mentito sul reale tipo di studio dei verbali svolto con Scarantino e ne è l’esempio la ricostruzione della genesi dell’inserimento dell’appunto circa il dissenso di Raffaele Ganci, che in realtà sarà riferito dallo stesso Scarantino, solo dopo che ne aveva parlato Cancemi; ha mentito sugli allineamenti delle discrasie tra Candura e Andriotta, che il Tribunale ritiene che egli non conoscesse – al pari dei sopralluoghi – perché non vi ha partecipato ma, avendo partecipato agli interrogatori riepilogativi con il p.m. Di Matteo e avendo ricevuto direttive dai suoi superiori, ne era certamente venuto a conoscenza; ha proiettato la sua attività di sostegno a Scarantino anche oltre l’escussione dibattimentale nel primo processo, visto che gli appunti hanno ad oggetto le accuse anche contro La Mattina e Vernengo che saranno imputati nel “Borsellino bis”.

Secondo la difesa appellante, “ se non ha partecipato alle indagini è poco male, visto che comunque di indagini non ne sono state fatte così tante... ha partecipato attivamente pro quota alla disapplicazione attraverso la falsa convergenza di fonti probatorie, alla distruzione dei criteri di cui all’art. 192 c.p.p.”.

Infine vengono formulate specifiche censure riguardo la mancata applicazione dell’aggravante mafiosa.

L’inquadramento della condotta di La Barbera nelle finalità di carriera, come sostiene il Tribunale, oblitera il quadro più complesso tracciato dal teste Genchi e da altri elementi di prova. Genchi ha parlato della ricoptazione di La Barbera nel circuito istituzionale, quando venne esautorato Vincenzo Parisi e il ruolo di primo piano fu assunto dal prefetto Rossi in accordo con il quale venne seguita la prospezzazione del solo movente di vendetta e il solo coinvolgimento di “cosa nostra”.

Ma La Barbera era stato già cooptato nel progetto depistante, visto il suo protagonismo nella sparizione dell’agenda rossa, che lo stesso Tribunale ammette essere stata operazione di matrice istituzionale e che fu determinante per impedire il perseguimento di ulteriori piste.

La Barbera si adopera nella falsa costruzione sin dalla gestione di Candura.

Egli aderisce quindi fin dall’inizio ad un progetto complesso e, come afferma il Tribunale, le finalità criminali di tutte le iniziative volte allo sviamento delle indagini sono intimamente connesse al movente della strage.

Non quindi una finalità di carriera, ma la condivisione *ab initio* di una volontà di agevolare l’impunità dei soggetti e degli interessi in cui convergevano “cosa nostra” e soggetti appartenenti alle istituzioni.

E in ogni caso, visto che comunque era noto a tutti il coinvolgimento di “cosa nostra” nella strage, depistare le indagini sulla completa ricostruzione della vicenda in tutti i suoi aspetti doveva considerarsi già un modo di favorire la mafia.



Egli ha condiviso tutte le sue iniziative con gli “anelli superiori”, nei confronti dei quali aveva anche motivi di gratitudine (Parisi e De Sena lo foraggiavano economicamente, De Gennaro aveva provveduto a far avere una casa alla figlia) e in assenza dei quali non avrebbe potuto contare su sostegni e coperture.

Questo dato, secondo la difesa, è ben più importante dell'eventuale vicinanza di La Barbera ai Madonia, riferita dai collaboratori Di Carlo e Onorato, le cui dichiarazioni il Tribunale ha svalutato ritenendole tardive, senza tenere conto del fatto che i timori di Onorato non potevano dirsi per niente infondati visto che comunque gli uffici di Procura mantenevano fermo l'avallo sulla ricostruzione dei fatti proveniente dell'opera investigativa di La Barbera, anche dopo la sua morte.

Secondo il Tribunale se si vuole sostenere che La Barbera volle coprire alleanze con “cosa nostra” si deve spiegare perché Scarantino chiama in causa Graviano che dell'alleanza era un *trait d'union* e come mai aveva indicato tra i responsabili della strage Scotto, che, secondo Onorato e Galatolo, era un personaggio chiave nei rapporti tra “cosa nostra” e i servizi segreti.

Ma la chiamata in causa di Graviano si spiega, come detto, con la necessità di asseverare il racconto della decisione plenaria della commissione e Scotto portava verso una generica direzione, comunque lontana dall'ambito istituzionale di chi sviava facendo direttamente attività investigativa.

E in ogni caso la direzione impressa alle indagini con il contributo di la Barbera la rivela Genchi quando sottolinea il dato (accertato e stigmatizzato dal Tribunale) che si volle limitare – con una richiesta dello SCO nella persona del dott. Pansa, regolarmente autorizzata dal p.m. Petralia – l'acquisizione dei tabulati dell'utenza del dott. Borsellino al solo traffico in uscita, dopo che lo stesso Genchi aveva avuto dei contrasti con gli inquirenti sul livello di approfondimento delle indagini con riguardo alla consulenza da svolgere sui computer del dott. Falcone.

Eppure dopo le indagini per la strage di Capaci il traffico telefonico di Falcone fu acquisito sia in entrata sia in uscita.



A questo punto è credibile Onorato, quando afferma di avere saputo da Nino Madonia durante un trasporto in un furgone blindato che erano contenti delle indagini di La Barbera perché copriva alcuni uomini d'onore.

Il Prefetto Rossi, con dichiarazione negativamente stigmatizzata dal Tribunale, ha sostenuto che la Criminalpol delegò tutto a La Barbera limitandosi ad attendere i risultati, come se il gruppo "Falcone e Borsellino" non dipendesse da lui e non fosse tenuto ad interloquire con esso; d'altro canto, nessuno dei personaggi di vertice della Polizia di Stato (Manganelli, Pansa, De Gennaro) fu presente nei luoghi dove si svolgevano le indagini.

Ciò significa che La Barbera fu delegato per intero e fin dall'inizio (da quando fu fatta scomparire l'agenzia rossa) per portare a termine l'indagine senza controlli, senza relazionare nulla e senza i limiti di legge. Così stando le cose La Barbera non poteva non aver condiviso l'intera conoscenza e gli intendimenti di agevolazione provenienti dai suoi vertici, perché non poteva correre rischi così rilevanti senza coperture.

Altrettanta consapevolezza doveva esservi in coloro che collaborarono con La Barbera: Bò è tra altro artefice dell'allineamento delle dichiarazioni sulla messa in scena del teorema Buscetta nel falso racconto di Scarantino sulla riunione avvenuta nella villa di Calascibetta; Mattei e Ribaudo cooperarono preparando Scarantino a riformulare le dichiarazioni false e calunniatorie e a curare la fase in cui lo sostenevano emotivamente e lo sottoponevano alle intercettazioni per anni occultate, attività che non si sarebbero potute svolgere senza avere consapevolezza del progetto depistatorio nel suo complesso.

Infine per dimostrare la gravità delle conseguenze prodotte dagli imputati e lamentare che la parcellizzazione degli elementi effettuata con la sentenza di primo grado comportava per le vittime primarie della calunnia l'aggravamento di un pregiudizio che non avrebbero mai dovuto patire, la difesa dei predetti imputati condannati ingiustamente chiedeva, a titolo esemplificativo, l'acquisizione del provvedimento che



ha concesso l'indennizzo a Murana, incensurato, sottoposto per anni ad un'ingiusta detenzione peraltro al regime di cui all'art. 41-bis o.p.

Per queste ragioni si chiedeva la riforma della sentenza impugnata e il riconoscimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti da Giuseppe La Mattina, Cosimo Vernengo e Gaetano Murana.

11.5. Gaetano Scotto

Gaetano Scotto, ritenuto responsabile della strage di via D'Amelio e poi assolto a seguito di giudizio di revisione dopo una lunga ed ingiusta detenzione, si è costituito parte civile e ha impugnato la sentenza del Tribunale di Caltanissetta, denunciandone vizi di valutazione delle prove, in larga parte sovrapponibili a quelli sin d'ora esaminati.

Si lamenta l'errore della sentenza che ha cercato la prova diretta del fatto e correlativamente l'eccessiva frammentazione del quadro probatorio che ha fatto perdere la necessaria visione di insieme nella quale poteva apprezzarsi la fondatezza delle contestazioni, tenendo conto del tempo trascorso dai fatti, della carenza di documentazione e degli sforzi profusi per decenni dagli investigatori infedeli per occultare le prove.

La difesa di Scotto ha ripercorso tutte le circostanze inverosimili o smentite, raccontate da Scarantino e alle quali si era data credibilità nei precedenti giudizi: tra queste, l'affiliazione riservata del "picciotto" della Guadagna, la preparazione dell'autobomba e la partecipazione di Scarantino come staffetta il giorno prima della strage quando dai tabulati risultava che il dott. Borsellino prendeva appuntamento con la madre per consentirle l'espletamento di una visita medica.

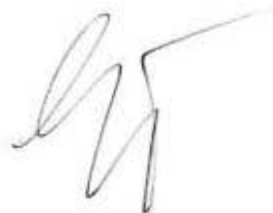
Ha poi segnalato la necessità di muovere dai fatti certi: le dichiarazioni di tre falsi collaboratori che si riscontravano vicendevolmente e quindi frutto di un coordinamento di soggetti che avevano diretti contatti con loro; lo svolgimento di colloqui investigativi



sia documentati sia non documentati; le pause nei vari interrogatori, non attestate dai verbali ma riferite in alcuni casi nelle dichiarazioni dell'avv. Li Gotti (difensore di Scarantino all'epoca) e ricavabili logicamente dalla durata dell'atto istruttorio; il supporto morale offerto a Scarantino (l'appellante alle pag. 37 e 38 del suo atto propone una griglia con il calcolo della durata in ore di ciascuno di essi); i sopralluoghi effettuati senza redigere verbali e le menzogne dei testi su come si svolsero e sulla loro concreta funzione; la necessità di previo studio dei verbali da parte di Scarantino prima dell'esame in dibattimento e gli appunti apposti da Mattei; le conversazioni telefoniche intercettate tra Scarantino e la moglie Rosalia Basile durante la presenza a Roma del falso collaboratore per rendere l'esame; le intercettazioni svolte a San Bartolomeo a Mare e la loro strumentalità; le dichiarazioni delle ex mogli di Scarantino e di Andriotta, Rosalia Basile e Arianna Bossi, i cui contenuti vanno ben più ampiamente valorizzati.

In particolare la difesa di Scotto lamenta che, prima di affermare che le dichiarazioni della Basile che riferivano cose a lei dette dall'ex marito erano inattendibili al pari di quelle di Scarantino, andavano esaminate le intercettazioni dei colloqui tra costei e l'ex coniuge all'epoca dei fatti; solo così si avrebbe avuto contezza dell'utilità e dell'attendibilità dei suoi racconti *de relato*.

Emerge che la Basile in una prima fase accettò la decisione del marito e si rese disponibile per essere condotta con i figli all'aeroporto di Boccadifalco per seguire il programma di protezione; era quindi perfettamente convinta che Scarantino avesse dato il suo contributo alla strage; solo dopo gli accadimenti del 25-26/7/1995 venne a conoscenza delle menzogne che il marito stava raccontando, in particolare quando costui le dice di aver dovuto raccontare che la mattina del 19/7/1992 si era recato a prelevare l'auto alle 5,00 per trasportarla nei luoghi dove doveva essere collocata ed ella sapeva che a quell'ora il marito non era uscito.



Altro indice di attendibilità della Basile è la costanza delle sue dichiarazioni e la certezza che alcuni aspetti di quanto riferisce sono riscontrati. D'altronde nella sequenza delineata dalla Basile Scarantino non aveva motivo di dirle cose non vere.

Sicché è illogico considerarla attendibile solo quando riferisce di fatti avvenuti sotto la sua diretta percezione e inattendibile quando riferisce ciò che le disse il marito.

Rilevanti sono anche le dichiarazioni di Arianna Bossi, che ha riferito di avere appreso dal marito di incontri e promesse da lui ricevute mentre si trovava nel carcere di Busto Arsizio, dove pure era ristretto Scarantino, finalizzate ad indurlo a collaborare. Esse valgono a riscontrare il complessivo percorso di costruzione della falsa pista.

Ripercorrendo tutte le anomalie delle indagini, già pure segnalate dal Tribunale (l'agenzia ANSA che riferisce di un'auto di piccola cilindrata, una 600, una Panda o una 126, nell'immediatezza dei fatti; il sopralluogo nell'autocarrozzeria di Orofino subito dopo la sua denuncia del furto delle targhe, mentre le targhe dell'autobomba non erano ancora state rinvenute sulla scena del delitto, il coinvolgimento dei servizi segreti), la difesa segnala che l'indagine imboccò subito la pista del teorema Buscetta nonostante fosse a tutti noto che il Parlamento stava approvando norme più dure contro gli esponenti mafiosi e che quindi un'ulteriore strage sarebbe stata contraria agli immediati interessi di "cosa nostra".

Frattanto era venuta fuori la nota del SISDE del 13/8/1992 nella quale si afferma che da contatti informali una fonte investigativa, quindi riconducibile alla Questura di Palermo, affermava di avere acquisito significativi elementi per l'individuazione del furto dell'autovettura usata come autobomba e del luogo in cui sarebbe stata custodita prima di essere utilizzata per l'attentato.

Ma a quell'epoca erano ancora in corso le intercettazioni sull'utenza di Pierina Valenti, proprietaria della macchina rubata e utilizzata per la strage, e i sospetti su Salvatore Candura non erano ancora sorti da quelle intercettazioni. Candura sarebbe stato tratto in arresto a settembre ma per il reato di violenza carnale.



Sarebbe stato poi indotto ad ammettere il furto, che non aveva commesso, arricchendo il racconto con delle circostanze rilevanti riguardanti la presenza del bloccasterzo nell'auto che tuttavia potevano essergli suggerite da chi conosceva la dinamica dell'esecuzione delle operazioni.

Poi ci furono le ulteriori manovre con il trasferimento di Andriotta nello stesso carcere di Busto Arsizio dove era detenuto Scarantino e l'invio dei messaggi al telefono della sorella di lui per invitarlo a rendere dichiarazioni conformi alle loro, contatti che attraverso le intercettazioni agli inquirenti dovevano essere noti.

Andriotta nel primo interrogatorio, che dura 8 ore e 5 minuti, ha riferito di avere ricevuto confidenze da Scarantino che gli aveva raccontato di avere dato l'incarico di rubare un'auto, poi portata a spinta in un garage, perché non era funzionante e poi di essersi preoccupato quando era stato arrestato Orofino, temendo che costui potesse collaborare.

Andriotta riferiva circostanze false, ma dopo la collaborazione di Spatuzza si è potuto comprendere che il particolare della macchina non funzionante spinta a mano era corrispondente al vero; chi lo aveva suggerito ad Andriotta ne era a conoscenza.

Poi via via Andriotta si era allineato alle dichiarazioni di Scarantino, quando costui iniziò a rendere dichiarazioni; i due non si incontravano, quindi è agevole dedurre che ci fu chi li coordinò.

Escusso nel processo "Borsellino bis", Bò disse che l'unico che avrebbe potuto mettere in contatto tra loro Andriotta e Scarantino era lui (verb. ud. 28/3/2001), perché era l'unico che poteva conoscere simultaneamente dove si trovavano.

L'affermazione, dal tono ironico in quella deposizione, va ora considerata una sorta di confessione.

La preparazione di quella convergenza di dichiarazione era cominciata dal trattamento inumano praticato su Scarantino, ristretto al regime di cui all'art. 41bis o.p. nel carcere di Pianosa, dove, come riferisce la ex moglie Rosalia Basile, entrò che pesava 100 kg

e poi, quando fu trasferito al carcere di Venezia, si trasformò in una persona fisicamente irriconoscibile.

Prima della collaborazione risultano documentati solo quattro colloqui investigativi, ma Scarantino riferisce che furono molti di più; di ciò non vi è riscontro ma risulta credibile alla luce del fatto che la collaborazione era stata avviata a distanza di quattro mesi dall'ultimo colloquio con La Barbera e di un solo mese da quello avvenuto con Bò.

Dopo la collaborazione ne seguirono altri dieci; i soggetti che vi hanno partecipato li hanno giustificati con la necessità di offrire un sostegno morale a Scarantino; ma essi si inseriscono nell'attività di controllo che fu svolta dal gruppo "Falcone e Borsellino", quando dal carcere fu ammesso agli arresti domiciliari; i soggetti apicali del gruppo investigativo sapevano tutto ciò che faceva Scarantino, conoscevano i colloqui che intratteneva per telefono grazie alle intercettazioni che si erano fatti autorizzare e si curavano di prepararlo prima degli interrogatori e degli esami dibattimentali.

Come era avvenuto già con il primo interrogatorio a Caltanissetta del 29/6/1994, nel quale egli aveva riconosciuto le foto dell'autocarrozzeria di Orofino; e il rilievo fotografico era stato effettuato lo stesso giorno. Scarantino ha poi riferito in questo dibattimento che l'interrogatorio fu svolto dopo che gli uomini del gruppo "Falcone e Borsellino" lo avevano accompagnato nei sopralluoghi perché avesse contezza dei siti sui quali avrebbe dovuto essere interrogato.

La ricostruzione di questi sopralluoghi da parte degli investigatori che lo hanno accompagnato è costellata di "non ricordo" e molti funzionari hanno cercato di negare la loro collaborazione all'atto; esso fu comunque effettuato conducendo dentro un furgone Scarantino sul posto ed è poco credibile quanto riferito da alcuni operanti che sia stato Scarantino ad invitare a fermarsi quando il mezzo era prossimo all'officina di Orofino.

A ciò si aggiunge l'anomalia della mancata redazione di verbali o di relazioni di servizio a seguito di tale attività.



La parte civile appellante ripercorre tutta la gestione delle intercettazioni, autorizzate per accertare le pressioni dei parenti e degli esponenti mafiosi, ma in realtà necessarie a monitorare Scarantino; da esse emergevano la sua reale estraneità ai fatti e la sua volontà di ritrattare, che nulla aveva a che fare con le paventate pressioni e che veniva rintuzzata dalle pressioni degli esponenti del gruppo al quale era stato affidato.

Ricorda che, dopo avere negato per decenni anche l'esistenza di un telefono, solo la testimonianza di Giampiero Valenti ha consentito di ricostruire quelle operazioni e di rilevare anche dai brogliacci le anomalie, ivi compresi blocchi delle registrazioni per non lasciare traccia di alcune conversazioni.

Si trattava di operazioni disinvolute e illecite da delegare a persone di grado inferiore ma estremamente fidate e pienamente consapevoli del progetto depistante.

L'appellante ricostruisce la vicenda del blocco illegittimo della registrazione del 9/3/1995 attraverso l'esame di tutte le numerose chiamate che Vincenzo Scarantino fece nei tre giorni precedenti cercando di parlare con il suo difensore, con Bò, con la Questura di Palermo e con la Procura di Caltanissetta, sempre senza esito, finché alle ore 17,26 dell'8/3/1995 non riuscì a parlare con Bò e gli disse che non se la sentiva più e che voleva tornare in carcere.

Il giorno successivo alle ore 10,03 Scarantino telefonò alla Questura di Palermo ma la conversazione non venne registrata e nel brogliaccio si attesta che la mancata registrazione era dovuta a cause tecniche. Ma dai nastri risulta una conversazione di 17 minuti. L'annotazione pertanto non era rispondente al vero ed era stata effettuata da Mattei; l'intento non poteva essere che quello di nascondere il contenuto del colloquio.

Altre omesse registrazioni risultano con riguardo a conversazioni intrattenute da Scarantino con i magistrati della Procura di Caltanissetta dell'epoca.

La difesa di Scotto indica queste circostanze per evidenziare che connotano un quadro indiziario incompatibile con la tesi che l'operato di Mattei con Scarantino, oggetto

dell'imputazione, fosse un aiuto e non fosse, invece, una vera e propria induzione alla calunnia.

La sua condotta doveva essere valutata tenendo conto anche di quanto verificatosi prima e dopo gli avvenimenti di San Bartolomeo a Mare, a cominciare dal dibattimento del "Borsellino1".

La dettagliata ricostruzione del difensore di parte civile muove dall'udienza del 9/5/1995, quando il Presidente comunicò alle parti che Vincenzo Scarantino sarà sottoposto ad esame; ma solo il 17/5/1995 venne comunicata la data di rinvio per la sua escussione presso l'aula di Roma Rebibbia; tra il 9 e il 17/5/1995 si svolse una sola udienza per sentire gli ultimi testi di accusa.

L'8/5/1992, alle 16,27, Scarantino aveva telefonato alla dott.ssa Palma per dirle di avere saputo che dovevano raggiungerlo "quelli di Palermo", cioè gli inquirenti di quella città che si occupavano degli omicidi di loro competenza che Scarantino aveva confessato; la dott.ssa Palma gli aveva risposto di esserne a conoscenza e dal colloquio si ricava che Scarantino già sapeva che sarebbe stato sentito di lì a breve nel "Borsellino 1", perché gli interlocutori parlavano dell'accordo con "quelli di Palermo" che avrebbero dovuto interrogarlo solo quando sarebbe stato privo di impegni con gli uffici di Caltanissetta.

Scarantino diceva che prima di incontrare i magistrati palermitani voleva parlare con lei e la dott.ssa Palma lo rassicurava sul fatto di avere comunicato loro che per quel mese sarebbe stato impegnato con gli uffici di Caltanissetta.

Per le successive comunicazioni la dott.ssa Palma lo invitava a chiamarla facendosi fare il numero "dal... che cosa c'ha l'agente di polizia" e si riferiva al poliziotto presente con lui, cioè Vincenzo Maniscaldi, già all'epoca dotato di cellulare e non sottoposto ad intercettazione.



Ne era seguita un'altra telefonata in cui la dott.ssa Palma gli diceva che i magistrati di Palermo dovevano necessariamente andare da lui e che era opportuno che lui rispondesse, perché non fosse tutto perso il lavoro.

La difesa di parte civile legge questo riferimento letterale al lavoro in consonanza con le dichiarazioni con le quali Scarantino sosteneva che gli inquirenti gli dicevano che doveva considerare la sua collaborazione come un lavoro; e sostiene altresì che da queste preoccupazioni di Scarantino sull'incontro con i magistrati di Palermo emergeva già la sua preoccupata consapevolezza di essere stato scoperto nella sua inattendibilità.

Successivamente lo stesso giorno alle ore 17,52 era stata registrata una conversazione con il dott. Petralia che gli preannunciava che oramai si era alla vigilia della sua deposizione e che si sarebbero dovuti incontrare insieme anche al dott. Tinebra e al dott. La Barbera per fare "un lavoro importantissimo che è quello della sua preparazione alla deposizione al dibattimento"; emerge dall'intercettazione che Scarantino viene rassicurato perché mercoledì sarebbero andati i p.m. di Palermo, i quali comunque sapevano che il falso collaboratore da giovedì in poi sarebbe stato sottoposto "ad un certo stress".

I p.m. di Palermo svolsero il loro interrogatorio il 10/5/1995 e quello stesso giorno a San Bartolomeo a Mare presero servizio Mattei e Ribaudò; nonostante avesse detto ai p.m. di Caltanissetta che i loro colleghi palermitani potevano andare perché egli avrebbe risposto, invece dinanzi ai p.m. di Palermo Scarantino si avvale della facoltà di non rispondere.

Mette appena conto ricordare che in relazione a tutta questa ricostruzione la difesa di Scotto ha chiesto la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ai sensi dell'art. 603 c.p.p. disponendo l'acquisizione delle trascrizioni dei verbali delle udienze del 9 e del 17/5/1995 del procedimento "Borsellino 1", nonché del verbale di interrogatorio di Scarantino in data 10/5/1995 e l'audizione del dott. Alfonso Sabella, all'epoca p.m. a Palermo.



La difesa di Scotto ritiene ridicolo che gli interrogatori successivi dell'11 e del 12/5/1995 potessero causare uno stress a Scarantino, perché il primo durò tre ore e trenta minuti ed ebbe ad oggetto la descrizione di un deposito di bibite appartenente a Franco Urso con una serie di dettagli riguardo il suo titolare a lui ben noti perché frequentava quell'esercizio (e tra questi particolari anche il fatto che Urso aveva grosse disponibilità economiche in quanto installava impianti elettrici nelle costruzioni di Giuseppe Amato, prestanome di Vernengo), mentre nel successivo, pure della durata di tre ore, egli raccontò notizie sul predetto Giuseppe Amato, del quale aveva parlato per la prima volta nel precedente interrogatorio.

Nel primo di essi si dava atto della presenza di Bò per ragioni investigative e di Ribaudo che svolgeva funzioni di segretario; nel secondo, presente Bò, al posto di Ribaudo è presente Mattei.

La difesa di Scotto ritiene che quegli interrogatori erano stati svolti per cominciare a preparare Scarantino all'esame dibattimentale, perché né potevano essere così necessari né potevano essere legittimi alla luce del dettato di cui all'art. 430 c.p.p. né potevano essere così stressanti come si affermava nei colloqui intercettati per la limitatezza delle circostanze sulle quali egli era chiamato a rispondere.

E sarebbe perciò sintomatico che subito dopo di essi era partito lo studio dei verbali di cui alla c.d. "carpetta blu" con l'intervento di Mattei e Ribaudo.

I verbali di cui era in possesso Scarantino e che furono annotati con il contributo dei due poliziotti non provenivano, come aveva sostenuto Mattei, dal difensore del collaboratore, peraltro da considerarsi l'unico soggetto che legittimamente avrebbe potuto consegnarglieli.

L'avv. Falzone ha dichiarato che le uniche copie che aveva estratto dal fascicolo processuale erano quelle depositate nel processo "Borsellino 1" nel corso del dibattimento; quelle copie erano omissate, come aveva documentato lo stesso difensore appellante nel corso del giudizio di primo grado.



L'avv. Falzone non aveva partecipato a tutti gli interrogatori ma solo ad alcuni avvenuti nel mese di novembre del 1994, nel mese di gennaio 1995 ed infine in quello del 22/5/1995, mentre tra quelli posseduti da Scarantino vi è ad esempio l'interrogatorio del 24/2/1995; inoltre la professionista ha riferito di non aver mai incontrato il cliente al di fuori dei luoghi in cui si erano svolti gli interrogatori ai quali aveva partecipato.

Secondo la difesa di Scotto, se l'affermazione di Mattei relativa al fatto che le copie a Scarantino era state consegnate dal suo difensore deve considerarsi alibi, allora andava valutato a suo carico come alibi falso.

Inoltre diversi interrogatori sono in duplice copia e la seconda è priva di qualsivoglia sottoscrizione; gli atti sottoscritti e le foto di cui era in possesso erano numerate progressivamente e la numerazione era conforme a quella riportata nel fascicolo del procedimento c.d. "Borsellino bis", sicché deve concludersi che da quel fascicolo erano state fotocopiate.

E allora non potevano residuare dubbi sul fatto che gli atti utilizzati per lo "studio" con Scarantino provenissero direttamente dall'ufficio giudiziario o dal gruppo investigativo; e il dato è significativo se si pensa al fatto che Mattei e Ribaudo fungevano da segretari dattilografi negli interrogatori.

Tutti questi elementi erano stati trascurati dalla sentenza impugnata e concorrono, invece, a dimostrare il vero scopo consapevolmente perseguito e ottenuto da Mattei e Ribaudo.

Ribaudo era sempre presente, come riferisce la Basile, e non sono credibili le coincidenze che riferiscono gli imputati, cioè che Ribaudo si trovava lì solo quando la donna entrava in stanza e si allontanava quando si allontanava anche per lui per rientrarvi al suo ritorno.

Non è credibile che il lavoro di studio si fermasse quando entrava la donna in stanza perché Scarantino era preoccupato del fatto che la moglie venisse a conoscenza di una relazione extraconiugale da lui intrattenuta nel periodo della strage, perché dall'esame

della Basile e da quello di Scarantino emerge che la donna aveva già appreso dell'infedeltà del marito durante la sua detenzione e ne aveva anche parlato con lui per sottolineare che comunque in quel frangente non lo avrebbe lasciato.

Già la sentenza impugnata aveva sottolineato le caratteristiche degli appunti sui verbali e soprattutto del promemoria predisposto per Scarantino; si trattava di modalità ben più compatibili con un'attività di suggerimento e indottrinamento che non di sostegno.

Non a caso nel materiale vi era l'album fotografico contenente le immagini della carrozzeria di Orofino (rilievi eseguiti il 29/6/1994), necessario perché Scarantino potesse resistere alle domande in controesame della difesa dello stesso Orofino, che sosteneva che Scarantino non fosse mai stato sui luoghi.

La difesa di Scotto sottolinea ulteriori fatti.

Poiché doveva essere sottoposto ad esame dibattimentale Scarantino era stato condotto a Roma il 22/5/1995; quel giorno veniva sottoposto ad interrogatorio presso lo SCO di Roma tra le ore 16,00 e le ore 18,00. Così risulta anche dalla relazione di Maurizio Toso in atti.

Poi, sempre secondo questa relazione, era rientrato alle 20,30 presso i locali della scuola di polizia di Roma dove era alloggiato. Tuttavia poiché Toso aveva redatto la relazione quattro giorni dopo, secondo la difesa, l'orario di rientro doveva considerarsi errato.

Alle 20,27 Scarantino aveva ricevuto una telefonata dalla moglie e si trovava già nella sua stanza (quindi era rientrato prima delle 20,30).

In questa conversazione il falso collaboratore comunicava alla moglie la volontà di rientrare in carcere, di avere fatto le valigie e di averne già parlato con i magistrati.

All'interrogatorio del pomeriggio e a quella conversazione era presente Ribaudò.

Toso riferisce nella relazione che il giorno dopo alle 8,00 si erano presentati due operatori con due autovetture per prelevare Scarantino.



Mattei ha riferito che quel giorno Scarantino era stato portato nuovamente allo SCO di Roma e girava per i loro uffici.

Quel giorno nessun interrogatorio era stato espletato.

Dopo quella giornata trascorsa allo SCO non si sa bene a fare cosa, la sera Scarantino aveva di nuovo parlato con la moglie e dalla conversazione emergeva che il falso collaboratore aveva abbandonato le idee manifestate la sera prima. La Basile parlava come se già qualcuno la avesse rassicurata e Scarantino alludeva a quanto aveva detto il giorno prima come ad un colpo di testa.

La difesa di Scotto ritiene che questi elementi dimostrino che Scarantino è stato indotto a continuare a svolgere il ruolo di falso pentito.

Quanto all'altro fatto, che, secondo la difesa di parte civile appellante, assume particolare significato, cioè la più volte richiamata "ritrattazione televisiva", essa avviene dopo che all'udienza del 24/7/1995 del processo "Borsellino I" erano stati sentiti Francesco Andriotta e Luciano Valenti, erano state avanzate le prime richieste ai sensi dell'art. 507 c.p.p. e nell'interesse di Pietro Scotto era stato chiesto di accertare l'alibi di Gaetano Scotto; si assumeva che fosse impossibile che costui si trovasse nel bar di Badalamenti la mattina del sabato precedente alla strage perché si trovava per lavoro in provincia di Bologna.

La prova di questo alibi avrebbe potuto scardinare l'intero racconto relativo al caricamento dell'autobomba, che, secondo il racconto del falso collaboratore, era stato deciso nelle modalità e nei dettagli subito dopo l'incontro al bar.

Come riferiscono concordemente Scarantino e la ex moglie Basile in questo dibattimento, il falso collaboratore era entrato in fibrillazione quando apprese di questa richiesta di prova e per questo aveva prima detto la verità alla coniuge, poi aveva cercato la madre e ancora dopo aveva cercato il dirigente della Squadra Mobile di Imperia; infine in serata aveva contattato la propria famiglia e quindi anche l'ispettore Francesco Milazzo che ne riferì in una relazione di servizio.



Il giorno successivo l'avv. Paolo Petronio, all'epoca difensore di Salvatore Profeta, rilasciò una dichiarazione all'agenzia Adnkronos, nella quale affermava che Scarantino aveva manifestato ai suoi familiari la volontà di ritrattare.

Il dispaccio di agenzia è delle ore 11,26 del 26/7/1995, ma la Procura di Caltanissetta già alle 10,00 aveva fissato un interrogatorio di Scarantino che si sarebbe dovuto svolgere alle ore 20,00 presso la Questura di Genova; e quella stessa mattina alle ore 20,00 Mario Bò si era recato da Scarantino a San Bartolomeo a Mare a preavvisarlo che quello stesso giorno ci sarebbe stato un interrogatorio.

Mario Bò proveniva da Palermo. Pertanto, secondo la difesa di Scotto, la scansione dei fatti è destinata ad apparire incongrua salvo che non si ritenga – e ciò spiegherebbe tutto – che già tutti gli inquirenti sapessero della repentina maturazione di una nuova volontà di Scarantino di ritrattare ben prima che diventasse pubblica.

Tutti erano preoccupati, più che della ritrattazione, di quanto avrebbe potuto dichiarare a loro carico sulle pressioni subite; la difesa di parte civile lo sostiene evidenziando che, secondo le regole processuali vigenti all'epoca, dalla ritrattazione sarebbe potuto conseguire il recupero delle precedenti dichiarazioni, salvando così la prova, ma se Scarantino avesse dovuto riferire su come aveva articolato quelle precedenti dichiarazioni vi sarebbero state gravi conseguenze tra gli altri anche per gli odierni imputati, quali componenti del gruppo "Falcone e Borsellino".

Mario Bò, Salvatore Coltraro e gli agenti della Squadra mobile di Imperia si recarono a prelevare Scarantino alle 14,00 per portarlo a Genova; quindi ben sei ore prima dell'interrogatorio.

E in questa occasione si verificò l'episodio della colluttazione nel corso del quale Giuseppe Di Gangi aveva estratto una pistola, fatto invece negato dallo stesso Di Gangi, da Bò e da Coltraro, ma riferito dalla Basile, che doveva ritenersi più credibile.

Il giornalista Angelo Mangano aveva poi riferito delle numerose telefonate pervenute agli uffici di Mediaset e alla sua abitazione in relazione alla sua intervista con

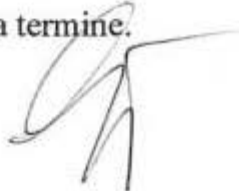


Scarantino, del sequestro della cassetta e della cancellazione del master. Anche su questo nessuno degli inquirenti di allora ha saputo né riferire né dare spiegazioni.

Altri fatti significativi da valutare come dimostrativi dell'ipotesi accusatoria dovevano considerarsi: l'omissione della verbalizzazione di quanto verificatosi in occasione dell'interrogatorio di Francesco Andriotta in data 16/9/1994, cioè il suo proposito di riferire ulteriori circostanze ma al contempo la richiesta di rinviare l'incombente perché in quel momento aveva paura (la circostanza è attestata da una relazione della dott.ssa Palma, presente all'interrogatorio insieme a Bò, e prelude alle successive dichiarazioni sulla riunione che si allineano gradatamente con quelle di Scarantino); il fatto che nel successivo interrogatorio del 28/10/1994 Andriotta indicò i nomi di La Barbera e Cancemi, oltre che di Brusca, come presenti alla riunione deliberativa e poi nel corso di questo processo ha riferito di averli riferiti su suggerimento di Bò, evitando di dire nomi di altre persone di cui precedentemente aveva preannunciato di voler parlare (tra questi il pur inverosimile riferimento a Contorno); le modalità di svolgimento di un interrogatorio di Scarantino reso in data 2/9/1998, dopo che aveva inviato una missiva alla Corte di assise di primo grado del "Borsellino bis" e una alla Procura, interrogatorio svolto parallelamente nel procedimento penale n. 490/94 r.g.n.r. all'epoca in fase di indagine e di cui si sconosce l'esito, iniziato alle ore 10,30, sebbene la registrazione sia stata attivata alle ore 11,04 (attività alla quale partecipò Michele Ribaudò).

L'intero gruppo "Falcone e Borsellino" operava sostanzialmente all'unisono, anche perché il metodo seguito era quello di far sì che le false dichiarazioni dei tre, Andriotta, Candura e Scarantino, soddisfacessero il principio della "convergenza del molteplice", affermato dalla giurisprudenza ai fini della verifica del riscontro alle propalazioni dei collaboratori di giustizia.

Ogni condotta degli imputati non doveva essere valutata in autonomia ma inserendola nella complessa operazione, già avviata da La Barbera, ma alla quale veniva prestata ogni necessario contributo perché fosse proseguita e portata a termine.



In questa prospettiva errata era l'affermazione del Tribunale in ordine alla contraddittorietà degli elementi a carico di Mattei.

Lo studio degli atti con Scarantino, considerato dalla sentenza del processo "Borsellino bis" un'attività svolta per far sentire al collaboratore la vicinanza dello Stato, doveva ritenersi, invece, senza dubbio funzionale al progetto delittuoso e dimostrativa del dolo.

E a nulla rileva il fatto che Mattei non avesse svolto le prime attività di indagine e che non avesse partecipato ai finti sopralluoghi e alle prime fasi di preparazione della falsa collaborazione, perché dagli appunti e dalle notazioni rilevabili dalla carpetta blu si evince che egli gli suggeriva l'uso della qualificazione di "uomo d'onore riservato" (definizione che gli avrebbe evitato di essere smentito da collaboratori che dicevano di non conoscerlo), annotava la dicitura "foto confuse" nell'album fotografico dove c'erano le immagini di soggetti che egli aveva erroneamente indicato come presenti alle riunioni e gli indicava le circostanze da riferire in base alle dichiarazioni di Cancemi, all'epoca non ancora rese note (ma evidentemente note tra gli investigatori) e a quelle di Candura in particolare in ordine al prelevamento della Fiat 126.

Inoltre il suo coinvolgimento nelle operazioni di intercettazione, con le interruzioni pilotate, la sua attività di accompagnatore di Scarantino quando il 23/5/1994 lo condusse allo SCO senza apparente motivo ed egli abbandonò il proposito di interrompere la collaborazione, il fatto che giustificò la sua attività come una richiesta di Scarantino che diceva di non sapere l'italiano (mentre Scarantino negli esami dibattimentali si esprimeva in maniera ben comprensibile, per quanto sgrammatica, nella lingua italiana), le sue menzogne sulla disponibilità di un telefono nell'abitazione di Scarantino a San Bartolomeo a Mare e le affermazioni inverosimili per giustificare ex post tali menzogne sono tutte circostanze ulteriormente dimostrative della consapevole compenetrazione del Mattei nel disegno depistante avviato dai suoi superiori e del contributo ad esso prestato.



Quanto a Ribaudo, non era credibile ciò che aveva affermato Mattei e cioè che egli stava costantemente fuori a passeggiare e a parlare con la polizia territoriale, anche perché ciò è smentito dalla Basile e da altre sue condotte significative dell'adesione al medesimo progetto di depistaggio.

Ribaudo era stato presente quando si svolgeva l'attività di preparazione di Scarantino, era uno degli operanti che lo trasportò allo SCO di Roma il 23/5/1995, aveva partecipato all'interrogatorio del 2/9/1998, quello che si svolse dopo che Scarantino aveva inviato la lettera nella quale preannunciava la volontà di ritrattare e che si svolse per la prima mezz'ora senza verbalizzazione né fonoregistrazione; nonostante l'avv. Sante Foresta, che all'epoca assisteva Scarantino, abbia dichiarato che nessuno avvicinò o nulla condizionò il suo assistito in quel frangente, la sua dichiarazione non è credibile perché tale prospettazione è funzionale ad esonerarsi da qualsiasi responsabilità anche professionale.

Quanto a Bò, egli ha partecipato attivamente alla costruzione delle versioni false fin dalla creazione del racconto di Andriotta per poi proseguire con quella di Scarantino; non aveva partecipato a quella di Candura, ma di essa e della sua connotazione falsa non poteva che avere piena consapevolezza alla luce del ruolo svolto nelle fasi successive.

La difesa della parte civile Scotto ritiene, infine, che i tre imputati non abbiano agito per fini di carriera e che la loro condotta debba anche considerarsi autonoma rispetto a quella di Arnaldo La Barbera.

Poco importa che quest'ultimo fosse al soldo dei mafiosi o fosse osteggiato da loro e le valutazioni riguardo l'attendibilità dei collaboratori Francesco Di Carlo, Francesco Onorato e Vito Galatolo nelle loro rispettive dichiarazioni sul suo conto, secondo la difesa, sarebbero irrilevanti; ciò che è certo è che il suo intervento per imprimere una direzione alle indagini che avrebbe favorito i titolari delle cointeressenze tra esponenti istituzionali e figure con ruoli istituzionali fu immediato, essendosi egli attivato fin dal momento in cui sulla scena del delitto fu fatta sparire l'agenda rossa, e fu ostinato nel



proseguire anche quando un suo confidente (Pipino) gli rappresentò che Scarantino non sapeva nulla e che la pista era sbagliata.

Dalle dichiarazioni di Spatuzza emerge che Cristofaro “Fifetto” Cannella per conto di Giuseppe Graviano gli chiese di rubare una Fiat 126 ben più di una settimana prima di quando avvenne effettivamente il furto dell'autovettura di Pietrina Valentia (10/7/1992).

Quindi la decisione di mettere in esecuzione la strage maturò pochi giorni da quando – nella conferenza a Casa Professa del 25/6/1992 – Borsellino preannunciò pubblicamente di avere circostanze rilevanti da riferire quale testimone nelle indagini per la strage di Capaci. E poco tempo dopo egli aveva manifestato l'intenzione di riprendere l'indagine su “Mafia e appalti”, che sembrava nel suo ufficio destinata ad essere archiviata.

Corretta è quindi l'affermazione contenuta nella sentenza del “Borsellino quater”, secondo la quale il movente della strage e il movente del depistaggio sono strettamente connessi e La Barbera orientò le indagini verso la prospettiva della vendetta della Commissione prima ancora che gli potesse essere prospettato alcun vantaggio di carriera.

La difesa di Scotto conclude che ciascuno degli investigatori ha mostrato di essere consapevole di concorrere con il proprio operato a far in modo che l'indagine non approdasse al reale movente e alle responsabilità anche esterne a “cosa nostra”, perché gli indicatori della falsità delle dichiarazioni dei collaboratori risultavano correlati tra loro e costituiscono l'esito di un intervento di ciascuno degli odierni imputati.

11.6. Natale Giuseppe Gambino

Natale Giuseppe Gambino, costituitosi parte civile perché già condannato all'ergastolo per la strage di Capaci e quindi assolto in sede di giudizio di revisione dopo 14 anni di



detenzione, ha proposto appello per gli interessi civili avverso la sentenza del tribunale di Caltanissetta.

Premesse alcune considerazioni riguardo l'ammissibilità della sua impugnazione, ha lamentato il mancato riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p., deducendo argomenti e valutazioni sui temi, parimenti esaminati dalle altre parti civili, riguardanti le condotte di occultamento delle prove e di orientamento delle indagini che Arnaldo La Barbera aveva assunto immediatamente dopo la strage e aveva proseguito in maniera decisa nel corso di tutta la sua attività per quelle investigazioni: la sottrazione della borsa, la smentita sul rinvenimento dell'agenda rossa e della borsa che la conteneva, la tesi minimalista da lui sostenuta che prospettava l'omicidio per vendetta, l'allontanamento dal gruppo di Gioacchino Genchi, la progressiva creazione dei tre collaboratori a cominciare da Salvatore Candura.

La finalità costantemente perseguita comportava oggettivamente l'agevolazione di "cosa nostra" e dei suoi interessi, proprio perché sviava le indagini dagli effettivi responsabili e dal reale movente.

Lo scopo agevolatore non deve essere necessariamente l'unico perseguito e può accompagnarsi anche ad altre finalità, ma a chi compie un'azione che ha l'oggettiva conseguenza di offrire un aiuto all'associazione mafiosa, se è, come gli imputati, un investigatore professionista, tale conseguenza non può sfuggire; e a tal fine è sufficiente anche solo l'accettazione del rischio di agevolare.

A tre investigatori non poteva cioè sfuggire che ogni loro azione depistante si traduceva in un aiuto concreto ai componenti della cosca responsabili della strage, ai loro alleati, che vi avevano interesse e che vi avevano contribuito, e ai loro comuni interessi che rimanevano protetti dalla possibilità stessa di essere disvelati.

L'appello di Gambino illustra, altresì, i danni provocatigli dalle condotte illecite contestate e agli imputati e gli elementi sulla base dei quali dovrà essere determinato il quantum da risarcire e conclude chiedendo la riforma della sentenza impugnata e l'accertamento delle sue pretese civilistiche.



11.7. Antonino, Concetta e Vincenzo Profeta, quali eredi di Salvatore Profeta

Hanno altresì proposto appello Antonino Profeta, Concetta Profeta e Vincenzo Profeta, figli ed eredi del defunto Salvatore Profeta, già condannato per la strage di via D'Amelio con sentenza sul punto oggetto di revisione, e costituitisi parte civile in questo giudizio.

Anche costoro formulano doglianza riguardo all'ingiustizia delle statuizioni assolutorie e alla contraddittorietà delle motivazioni che le sorreggono.

Lamentano in particolare il fatto che il Tribunale abbia dedotto la contraddittorietà del quadro probatorio da una non condivisibile assolutizzazione del giudizio di inattendibilità di Vincenzo Scarantino, senza tenere conto dei profili sui quali le stesse hanno comunque trovato riscontro, in particolare nelle dichiarazioni della ex moglie Rosalia Basile, che pure i giudici di primi grado hanno valorizzato seppure con riferimento ad altre fattispecie, o ancora nelle acquisizioni istruttorie sulle modalità e gli scopi dei sopralluoghi che gli fecero effettuare presso la carrozzeria di Orofino, fatto che il Tribunale ha ritenuto provato, o ancora nell'accertamento dell'attività di indottrinamento funzionale alle successive pressioni su Scarantino, dimostrazione raggiunta in maniera così pregnante da far affermare nella sentenza impugnata che già sulla base di essa non poteva prospettarsi un proscioglimento nel merito di Bò.

Con riguardo alla posizione di Fabrizio Mattei, il Tribunale aveva valorizzato la vicenda, nota sin dal processo "Borsellino 1", della preparazione di Scarantino all'esame dibattimentale, ma aveva dato una lettura atomistica di tutti gli elementi che attribuivano significato probatorio ad essa in termini di dimostrazione della sussistenza del dolo generico del concorso in calunnia e di consapevolezza della partecipazione ad una più complessa operazione di preordinato orientamento delle indagini; a cominciare da quelli che nella stessa sentenza vengono individuati come elemento a carico (così testualmente: "2. La valenza dell'interruzione del foglio 75 (v. par. 13 della sentenza);



3. Il portato dichiarativo di Mattei che, nel corso degli anni, si è adattato abilmente alle evidenze processuali che mano mano sono emerse”).

Quanto alla posizione di Ribaudò, pur ritenendosi incontrovertibilmente dimostrata l'attività di supporto da lui svolta ai fini dello studio dei verbali da parte di Scarantino, il Tribunale non tiene conto delle dichiarazioni della teste Basile, che offre elementi dimostrativi della sicura fraudolenza della sua condotta. Le modalità con le quali ha partecipato e ha collaborato a questa attività gli consentivano certamente di avere certezza della non genuinità delle dichiarazioni di Scarantino, con tutte le conseguenti implicazioni in ordine alla dimostrazione dell'elemento psicologico che sorreggeva il contributo da lui offerto.

Le parti civili, eredi di Salvatore Profeta, censurano anche il mancato riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p.

Muovendo dalla lettura della decisione delle Sezioni unite, Chiocchini, alla quale avevano fatto riferimento sia i giudici di primo grado sia poi tutte le parti appellanti, si sostiene che doveva considerarsi sufficiente, in capo al concorrente nel reato eseguito con finalità agevolatrice, la dimostrazione di un coefficiente psicologico di dolo diretto, che ricomprenderebbe anche il dolo eventuale.

E la tesi del Tribunale, secondo la quale l'istruzione dibattimentale aveva offerto solo elementi di mero sospetto in ordine alla conoscibilità da parte degli odierni imputati della finalità perseguita da La Barbera, viene ritenuta illogica, poiché la consapevole volizione e accettazione del rischio di un depistaggio oggettivo deve considerarsi coincidente con la consapevolezza e volizione dell'agevolazione di “cosa nostra”.

E dinanzi a ciò poco conta l'eventuale ulteriore finalità di carriera e del tutto secondario risulta il dato, pure valorizzato dal Tribunale, del grado di intensità del rapporto di contiguità e confidenza di ciascuno degli imputati con La Barbera.

Il Tribunale non aveva, infatti, affrontato le implicazioni della categoria del dolo eventuale, rispetto al quale rileva solo il grado di consapevolezza che il concorrente



può acquisire fornendo il proprio contributo e non il livello di esternazione della finalità perseguita da parte di un correo nei confronti degli altri.

Infine, le parti civili censuravano l'omessa valutazione delle domande civili e illustravano ulteriormente i profili risarcitori dedotti.

11.8. Presidenza del Consiglio dei ministri e Ministero degli Interni

Nel giudizio di primo grado erano stati citati quali responsabili civili il Ministero dell'Interno e la Presidenza del Consiglio dei ministri su richiesta delle parti civili costituite.

A fronte della presentazione degli appelli delle suddette parti civili, l'Avvocatura dello Stato in rappresentanza dei responsabili civili ha depositato memoria con appello incidentale, il cui interesse deriva dalle richieste di riforma della sentenza di primo grado.

Con un primo motivo si deduce che il Tribunale non si era pronunciato sulla propria richiesta di esclusione dal processo della Presidenza del Consiglio dei ministri quale responsabile civile. La carenza di legittimazione veniva dedotta in ragione del fatto che gli imputati non dipendono dalla Presidenza del Consiglio dei ministri ma dal Ministero dell'interno e non vi sono altri elementi che consentono di individuare una responsabilità indiretta della Presidenza del Consiglio né altro legame di essa con gli imputati.

Anche il richiamo al ruolo di Arnaldo La Barbera nei servizi segreti sarebbe fuorviante perché la legittimazione passiva del responsabile civile deve essere collegata ad un imputato individuato e presente nel processo, nei confronti del quale quindi può essere adottata una statuizione di cui la Presidenza del Consiglio possa conseguentemente essere chiamata a rispondere; ciò non può valere per i soggetti di cui si ricostruiscono le condotte ma che non sono presenti nel processo, come avvenuto per La Barbera, frattanto deceduto.



Con un secondo motivo, l'Avvocatura dello Stato ha dedotto che, ove la Corte avesse ritenuto di dover riformare la sentenza di primo grado, riconoscendo l'aggravante di cui all'art. 416-*bis*.1 c.p., le richieste risarcitorie non avrebbero dovuto essere accolte nei confronti dei responsabili civili in ragione del fatto che esse dipendevano da condotte di dipendenti del Ministero dell'interno, oggettivamente abnormi, non preventivabili e non prevenibili da parte delle amministrazioni.

Esse costituivano uno sviluppo del tutto anomalo nell'esercizio dei poteri conferiti, utilizzando spazi di autonomia di fatto artatamente creata e rapporti fiduciari direttamente instaurati con i magistrati inquirenti che li delegavano.

In via gradata si deduce che in ogni caso la responsabilità non può essere estesa alle amministrazioni essendosi verificato un fatto interruttivo del nesso causale ad opera di terzi.

Le condotte oggetto delle imputazioni non hanno prodotto direttamente i danni oggetto delle richieste delle parti civili, che invece sono derivati dallo sviluppo dei giudizi a loro carico e dalle sentenze divenute irrevocabili a loro carico, successivamente sottoposte a revisione.

Sul comportamento anomalo dei pubblici ministeri e sulle decisioni di condanna convergono le considerazioni degli appelli delle parti civili, ma nessun altro soggetto che abbia svolto un ruolo nell'adozione dei provvedimenti direttamente incidenti nel determinare il pregiudizio agli imputati ingiustamente condannati è imputato in questo giudizio.

Sicché le amministrazioni citate quali responsabili civili non possono rispondere di un fatto commesso dai propri dipendenti non causalmente idoneo a produrre il danno che le parti civili chiedono sia loro risarcito.

Mette appena conto aggiungere che il Ministero dell'Interno è anche costituito parte civile insieme al Ministero della Giustizia.



Nell'interesse di entrambi questi Ministeri l'Avvocatura dello Stato ha depositato memoria con la quale hanno chiesto l'accoglimento dell'appello del Pubblico ministero e la condanna degli imputati al risarcimento dei danni patiti dalle amministrazioni e alla rifusione delle spese di costituzione e difesa.

12. Lo svolgimento del giudizio di appello

Alla prima udienza del 31/10/2023, dato atto del deposito dei motivi nuovi con richiesta di rinnovazione istruttoria, depositati dall'avv. Panepinto, la Corte invitava a discutere eventuali questioni preliminari.

L'avv. Panepinto insisteva nell'eccezione di incompetenza territoriale già proposta con atto di appello in favore delle autorità giudiziarie di Livorno o di Firenze e, in subordine, chiedeva di sollevare questione di legittimità costituzionale con riguardo agli artt. 1 e 25 l.n. 63/2001 per contrasto con gli artt. 3, 24 e 25 Cost. nelle parti in cui non limitano la modifica dell'art. 12, comma 1 lett. c), c.p.p. ai reati commessi successivamente alla sua entrata in vigore.

L'avvocatura dello Stato insisteva nelle questioni preliminari proposte anche con l'atto di appello, richiedendo l'esclusione del responsabile civile Presidenza del Consiglio dei ministri e in caso di accoglimento chiedeva la compensazione delle spese.

L'avv. Panepinto chiedeva altresì l'acquisizione delle dichiarazioni del collaborante Maurizio Avola sulla strage di via D'Amelio nonché della documentazione che attestava che il difensore aveva richiesto al G.I.P. procedente copia della richiesta di archiviazione e che vi era stato provvedimento di diniego.

Il Procuratore Generale si opponeva all'eccezione di incompetenza territoriale formulata dall'avv. Panepinto e alla richiesta di esclusione del responsabile civile Presidenza del Consiglio dei ministri; si opponeva altresì alle richieste di acquisizione delle dichiarazioni di Maurizio Avola e non si opponeva alle altre richieste documentali.



Chiedeva a sua volta la riapertura dell'istruttoria dibattimentale per produrre documenti meglio specificati in un elenco che contestualmente depositava.

Chiedeva altresì l'escussione di Salvatore Scarantino e di Maurizio Zerilli in ordine al sopralluogo svoltosi nel 1994, nonché Vincenzo Ricciardi riguardo all'arresto di Salvatore Candura e il dott. Alfredo Montalto e l'avv. Giuseppe Gerbino riguardo alle condizioni dello stesso Candura nel corso dell'interrogatorio dell'08/09/1992.

L'avv. Scozzola nell'interesse della parte civile Gaetano Scotto insisteva in tutte le richieste formulate nell'atto di appello e, in subordine, chiedeva l'esame della teste Lucia Messineo.

L'avv. Di Gregorio nell'interesse delle parti civili da lei assistite insisteva nelle richieste contenute nel proprio atto di appello e produceva copia della sentenza sulla c.d. "trattativa" e del provvedimento emesso dalla Corte di appello di Catania in favore del suo assistito Murana.

L'avv. Seminara non si opponeva alle richieste istruttorie delle parti civili, fatta eccezione per quella di escussione di Lucia Messina e del dott. Alfonso Sabella.

I difensori degli imputati chiedevano quindi termine per esaminare le nuove richieste istruttorie formulate dal P.G.

Il giudizio veniva quindi rinviato all'udienza del 28/11/2023, nella quale la Corte dava atto del deposito da parte dell'avv. Panepinto di una memoria con la quale si formulavano richieste di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ai sensi dell'art. 603 c.p.p.

Anche il P.G. formulava ulteriori richieste istruttorie: in particolare chiedeva l'acquisizione dell'album fotografico sottoposto a Vincenzo Agostino il 09/08/1990 e del verbale di dichiarazioni da lui stesso rese nel corso delle indagini relative all'omicidio del figlio, nonché dei verbali di sommarie informazioni di Armando Infantino (in data 12/03/2019; in data 18/03/2019; in data 21/11/2023), di Giuseppe Manzella (in data 20/05/2019; in data 21/11/2023), di Giuseppe Lo Presti (in data



26/03/2019; in data 21/11/2013), di Andrea Grassi (in data 17/05/2006) e di Graziella Tomasello (in data 03/04/2006).

Le parti civili si associavano alle richieste del P.G.

I difensori chiedevano un rinvio per consultare gli atti dei quali si chiedeva l'acquisizione.

Concesso il chiesto rinvio, all'udienza del 12/12/2023 la Corte dava atto che l'avv. Repici, per le parti civili da lui rappresentate, aveva fatto pervenire memoria con ulteriori richieste di rinnovazione istruttoria e che la stessa non veniva illustrata oralmente perché il difensore era assente e non aveva nominato alcun sostituto.

Venivano interpellate le parti sulle ulteriori richieste istruttorie nel corso delle precedenti udienze e con le memorie.

L'avv. Di Gregorio, nell'interesse delle parti civili da lei rappresentate, prestava il consenso all'acquisizione dei verbali depositati dal P.G. e si opponeva alle richieste avanzate dall'avv. Panepinto, ritenendole inconducibili. Si opponeva altresì alle richieste dell'avv. Repici.

Gli altri difensori delle parti civili si associavano alle deduzioni dell'avv. Di Gregorio.

Il P.G. non si opponeva alle richieste di cui ai punti 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18 e 20 della memoria dell'avv. Panepinto, si opponeva alle altre e in particolare, più decisamente a quelle di cui ai punti 1, 14 e 22.

Il P.G. dava altresì avviso del deposito delle intercettazioni svolte all'interno del carcere di Ascoli Piceno tra Salvatore Riina e il codetenuito Lo Russo in data 08/11/2013, relativa ad un progetto di attentato in danno di Arnaldo La Barbera.

Stante il dissenso dell'avv. Repici, espresso nella memoria, riguardo l'acquisizione dei verbali di sommarie informazioni di Armando Infantino, Giuseppe Manzella, Giuseppe Lo Presti, Andrea Grassi e Graziella Tomasello, ne chiedeva l'audizione in dibattimento.



Si opponeva alle richieste di rinnovazione istruttoria avanzate dall'avv. Repici ai nn. 3, 4 e 5 di pag. 3 della sua memoria e quelle di cui ai nn. 4, 5, 6 e 7 di pag. 8, ai nn. 3, 4 e 5 di pag. 10 e ai nn. 2 e 3 delle pagg. 11 e 12 della medesima memoria.

Si opponeva infine all'audizione di Maurizio Avola e si riservava di chiedere l'esame delle persone indicate nel decreto di perquisizione a carico dei familiari di La Barbera, al momento della descretazione dell'atto.

Non si opponeva alle rimanenti richieste.

L'avv. Seminara si opponeva alla richiesta di acquisizione dei documenti di cui sia incerta l'origine, si opponeva alla nuova escussione di Vincenzo Scarantino, a quelle del dott. Montalto e dell'avv. Gerbino, nonché a quella di Zerilli.

L'avv. Panepinto si opponeva a tutte le richieste del P.G. e si riservava di controdedurre sulle richieste dell'avv. Repici.

L'avv. Scozzola si opponeva alle richieste di cui ai punti 7, 10, 11, 13 e 14 dell'elenco della difesa di Bò, perché di incerta provenienza, e si associava per il resto alle richieste del P.G.

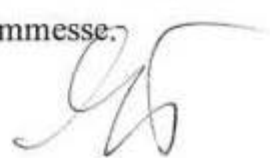
Il P.G. insisteva sull'acquisizione della documentazione rinvenuta nei locali della Polizia di Stato di Palermo e, ove tale richiesta, non fosse stata accolta chiedeva l'esame degli ufficiali di polizia giudiziaria che l'avevano individuata e trasmessa.

L'avv. Di Gregorio produceva copia della sentenza resa dalla Corte di cassazione in data 27/04/2023 nel c.d. processo "trattativa".

La trattazione veniva rinviata all'udienza del 19/12/2023 per le ulteriori controdeduzioni.

A tale udienza l'avv. Repici insisteva nelle richieste contenute nella propria memoria e ribadiva la propria opposizione all'acquisizione dei verbali depositati dal P.G.

L'avv. Panepinto e l'avv. Seminara si opponeva a tutte le richieste dell'avv. Repici, riservandosi di richiedere prova contraria qualora la Corte le avesse ammesse.



Con ordinanza allegata a verbale la Corte così statuiva sulle questioni preliminari e sulle richieste:

"In ordine alla preliminare eccezione di incompetenza formulata dalla difesa di Bo Mario, con contestuale impugnazione dell'ordinanza con la quale il Tribunale di Caltanissetta in data 26.11.2018 (richiamata per relationem nella sentenza appellata) aveva respinto analoga eccezione, la Corte rileva che il reato di calunnia è stato contestato agli imputati "con l'aggravante di aver commesso il fatto per occultare le effettiva responsabilità nella commissione della strage di via D'Amelio" e "con l'ulteriore aggravante di avere agito per occultare la responsabilità di altri soggetti nella ideazione, istigazione al compimento e alla materiale esecuzione della strage di via D'Amelio, anche esterni all'organizzazione denominata Cosa nostra e al tempo, e in accordo, e in convergenza di interessi con i suoi appartenenti, così garantendo il mantenimento nel tempo di simili rapporti, e dunque, al fine di agevolare le attività dell'associazione mafiosa e la realizzazione dei suoi fini".

La finalità di occultare le responsabilità nella commissione della strage di via D'Amelio era oggetto dell'originaria ipotesi di reato ed è stata solo successivamente arricchita da ulteriori contestazioni e specificazioni.

Non rileva a tal fine la contestazione o l'esclusione della specifica aggravante di cui all'art. 416bis.1 c.p., che comunque non è venuta meno dalla contestazione ed è oggetto anche dei motivi di impugnazione della cui deliberazione si occupa il presente giudizio di appello.

Il riferimento alla finalità di occultare le responsabilità di ideatori ed esecutori della strage integra il caso di connessione previsto dall'art. 12 lett. c) c.p.p. all'epoca dei fatti vigente (che recava l'ipotesi della commissione dell'illecito "per far conseguire al colpevole l'impunità") e il disposto di cui all'art. 25 l.n. 63/2001 che non rende applicabile il nuovo testo dell'art. 12 lett. c) c.p.p. ai fatti commessi in epoca antecedente non può considerarsi, come dedotto dalla difesa, sospettabile di illegittimità costituzionale.



La difesa ritiene difatti che tale disposizione sia in contrasto con gli artt. 3, 27 e 111 Cost.; tuttavia ritiene questa Corte che, come hanno già da tempo risalente affermato i giudici di legittimità e il giudice delle leggi, appartiene alla discrezionalità del legislatore, nel momento in cui entra in vigore una nuova disciplina processuale, stabilire se e in che limiti le nuove norme si applichino ai procedimenti in corso ovvero se debba valere la regola generale della non incidenza del jus superveniens sui rapporti processuali esauriti (Corte cost. n. 10/1991, n. 136/1991 Cass. n. 2315/1997).

Pertanto l'eccezione di incompetenza deve essere respinta e la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla difesa di Bò deve essere dichiarata manifestamente infondata.

Quanto alla richiesta della Presidenza del Consiglio, quale responsabile civile, di esclusione dal giudizio, essa deve essere respinta; poiché il giudizio di primo grado si è celebrato in contraddittorio tra le stesse parti oggi evocate nel giudizio di appello per l'accertamento di ipotesi di illecito, che sono state oggi riproposte nei motivi di appello delle parti civili e del Procuratore della Repubblica, e rispetto alle quali all'esito della presente fase devono essere vagliate prospettazioni di responsabilità che possono coinvolgere anche la Presidenza del Consiglio nella veste di responsabile civile, la richiesta esclusione non può avvenire in via preliminare e senza valutare nel merito le ragioni degli appellanti. Quanto alle ulteriori richieste formulate dalle parti per la riapertura dell'istruttoria dibattimentale, la Corte rileva che, prima ancora della valutazione delle nuove istanze formulate dal Procuratore Generale, dalle parti civili e dagli imputati, va ricordato il disposto di cui all'art. 603 comma 3bis c.p.p. secondo il quale, "in caso di appello del pubblico ministero contro sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale" nei casi di prove dichiarative assunte in udienza nel corso del giudizio di primo grado.



L'atto di appello del Procuratore della Repubblica propone alla Corte una rivalutazione di alcune prove orali, asseritamente svalutate o non adeguatamente considerate dal giudice di primo grado, e in parte anche riportate nei motivi di impugnazione; sicchè la valutazione delle deduzioni contenute nel gravame transita necessariamente dall'adempimento previsto dal comma 3bis dell'articolo citato.

Pertanto occorre anzitutto onerare il Procuratore Generale di citare i collaboratori di giustizia Vito Galatolo e Francesco Onorato, nonché il teste Gioacchino Genchi per procedere alla rinnovazione della prova, riservandosi la Corte allo stato di decidere nel prosieguo su tutte le altre richieste.

P.Q.M.

Dispone nei sensi di cui in motivazione e ordina procedersi oltre.

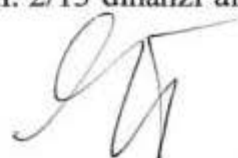
Svolta la relazione della causa, si disponeva il rinvio all'udienza, onerando il P.G. di citare i collaboratori di giustizia di cui si era disposta la rinnovazione dell'esame.

All'udienza del 09/01/2024, si procedeva all'esame di Francesco Onorato nelle forme di cui all'art. 197-bis c.p.p.

Nel corso dell'esame su concorde richiesta delle parti venivano acquisiti i verbali delle dichiarazioni rese da Onorato dinanzi ai P.M. Palma e Di Matteo in data 27/03/1997, nonché i verbali di dichiarazioni dello stesso Onorato in data 07/11/2013 dinanzi alla Corte di assise di Palermo (processo "Trattativa"), in data 16/10/2014 nel proc. n. 2/13 dinanzi alla Corte di assise di Caltanissetta e in data 14/04/1997 nel proc. n. 9/96.

All'udienza del 16/01/2024, si procedeva all'esame di Vito Galatolo nelle forme di cui all'art. 197-bis c.p.p.

A conclusione dell'esame, su concorde richiesta delle parti, venivano acquisiti i verbali delle dichiarazioni rese da Vito Galatolo in data 07/05/2015 dinanzi alla Corte di assise di Palermo (processo "Trattativa") e in data 19/02/2015 nel proc. n. 2/13 dinanzi alla Corte di assise di Caltanissetta.



L'udienza del 30/01/2024 veniva rinviato perché il teste Gioacchino Genchi, citato per il suo esame, era impedito per ragioni di salute.

Alla sua escussione si procedeva all'udienza del 10/02/2024.

All'udienza del 20/02/2024 il P.G. insisteva nelle richieste già formulate e sulle quali la Corte aveva mantenuto la riserva e produceva copia della richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di Giuseppe Di Gangi, Angelo Tedesco, Maurizio Zerilli e Vincenzo Maniscaldi.

L'avv. Seminara insisteva nelle proprie richieste istruttorie e nelle opposizioni già formulate e formulava richiesta di prova contraria in relazione all'esame di Gioacchino Genchi, con l'escussione della dott.ssa Ilda Boccassini; chiedeva inoltre l'acquisizione del verbale delle dichiarazioni rese dalla dott.ssa Boccassini il 21/01/2014.

Il P.G. prestava il consenso all'acquisizione di questo verbale e si opponeva all'escussione della dott.ssa Boccassini.

Sulle richieste la Corte decideva come da ordinanza che segue:

Ritenuto che possono essere acquisite tutte le prove documentali prodotte dalle parti, riservandosi la verifica della rispettiva utilizzabilità e comunque considerandoli sin d'ora utilizzabili nei limiti di cui all'art. 234 c.p.p.;

che vanno acquisiti i verbali di prova provenienti da altri procedimenti nei limiti in cui non sia stata formulata opposizione dalle altre parti e considerandoli utilizzabili nei confronti delle parti che vi hanno prestato il consenso;

che appare assolutamente necessario svolgere attività istruttoria sulla circostanza nuova relativa al rinvenimento del raccoglitore di cartone scuro marca FABIUS e al suo contenuto, di cui alla relazione di servizio in data 7.10.2023;

che pertanto occorre procedere all'esame di Aiuto Nicola, Franco Giovanni, Zerilli Maurizio e Vaiana Francesco;



che tutte le altre prove orali richieste dalle parti, al pari degli accertamenti e delle acquisizioni di documenti presso altri uffici, non appaiono allo stato assolutamente indispensabili ai fini del decidere;

P.Q.M.

Dispone nei sensi di cui in motivazione e ordina procedersi oltre.

Alla successiva udienza del 27/02/2024 il P.G. comunicava alle parti l'avvenuto deposito di esiti investigativi, riguardanti la documentazione bancaria sui movimenti registrati sul conto intestato ad Arnaldo La Barbera, gli accertamenti della Guardia di Finanza su questi conti, gli atti investigativi a firma di La Barbera sull'omicidio Agostino nonché la sentenza di primo grado a carico di Antonino Madonia per l'omicidio Agostino.

Si procedeva quindi all'escussione di Maurizio Zerilli, che, previamente avvisato ai sensi dell'art. 63 c.p.p., si è avvalso della facoltà di non rispondere.

Il P.G. a questo punto reiterava la richiesta di escutere Vincenzo Scarantino con riguardo ai sopralluoghi svolti con Zerilli. Alla richiesta si associavano le parti civili.

La Corte si riservava.

Venivano quindi sentiti Nicola Aiuto e Giovanni Franco.

All'udienza del 05/03/2024 veniva sentito il teste Francesco Vaiana.

Quindi il P.G. produceva copia della relazione a firma di Maurizio Zerilli e chiedeva l'acquisizione della produzione documentale che depositava in udienza con indice allegato; in mancanza di consenso delle altre parti per l'acquisizione della relazione del Ten. Col. Seddio, ne chiedeva l'escussione.

Le parti civili si associavano e i difensori degli imputati si opponevano.

L'avv. Seminara chiedeva di produrre il verbale delle dichiarazioni rese dal dott. Carmelo Petralia all'udienza del 20/12/2013 dinanzi alla Corte di assise di Caltanissetta nel c.d. "Borsellino quater".



Su tutte le richieste istruttorie la Corte decideva come da ordinanza che segue:

Sentite le parti sulle ulteriori richieste istruttorie;

Esaminati gli atti;

Ritenuto che, in ordine ai fatti rappresentati nella rinvenuta relazione di servizio, l'ulteriore esame di Scarantino Vincenzo, già sentito in questo e in altri procedimenti, non appare assolutamente necessario in ragione delle risultanze già disponibili;

che non appare necessario sentire il Ten. Col. Seddio con riferimento alle attività esperite in relazione alle perquisizioni presso l'abitazione di La Barbera;

che la documentazione oggi prodotta dal P.G. può essere acquisita al limitato fine di dimostrare il fatto storico della formazione dei rispettivi atti investigativi e quanto alla sentenza del GUP di Palermo in data 19.3.2021 al limitato fine di documentare l'intervenuta statuizione contenuta in dispositivo;

che deve essere acquisito il verbale di dichiarazioni rese dal dott. Petralia alla Corte di Assise di Caltanissetta nel giudizio c.d. "Borsellino quater";

che va respinta ogni altra richiesta;

P.Q.M.

dispone nei sensi di cui in motivazione, dichiara chiusa l'istruttoria dibattimentale e invita le parti a concludere.

La discussione aveva inizio all'udienza del 26/03/2024 con l'intervento della Procura Generale, nella persona del dott. Maurizio Bonaccorso; dopo un rinvio per consentire all'ufficio della Procura Generale di completare le proprie conclusioni, la discussione veniva sospesa in attesa dell'applicazione extradistrettuale del Cons. Tona, frattanto trasferito ad altro ufficio.



All'udienza del 16/04/2024 la Procura Generale, nelle persone del dott. Fabio D'Anna, del dott. Gaetano Bono e del dott. Maurizio Bonaccorso, completavano la loro discussione e formulavano le loro richieste: rigettarsi gli appelli degli imputati Bò e Mattei e accogliere l'appello del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta, per l'effetto dichiarando colpevoli tutti gli imputati e, ritenuta la continuazione e le contestate aggravanti, condannando Mario Bò alla pena di anni undici e mesi dieci di reclusione, Fabrizio Mattei e Michele Ribaudo alla pena di anni nove e mesi sei di reclusione, con tutte le sanzioni accessorie di legge.

L'avv. Giuseppe Dacqui concludeva nell'interesse delle parti civili Gaetano Scotto e Natale Gambino, associandosi alle conclusioni del P.G., insistendo nel proprio appello e concludendo come da comparsa conclusionale e nota spese, che depositava.

All'udienza del 23/04/2024 l'avv. Rosalba Di Gregorio nell'interesse delle parti civili Gaetano Murana, Giuseppe La Mattina e Cosimo Vernengo discuteva, associandosi alle conclusioni del P.G., insistendo nel proprio appello e concludendo come da comparse conclusionali e nota spese, che depositava.

L'avv. Felice Centineo Cavarretta Mazzoleni nell'interesse delle parti civili Emanuele Catalano, Emilia Catalano, Rosalinda Catalano (figli di Agostino Catalano), Nella Cosliani, Edna Pasqua Loraine Cosina, Oriana Susanne Cosina, Silvia Steiner (congiunte di Eddie Walter Cosina), Mariano Li Muli, Provvidenza Melia, Angela Li Muli, Tiziana Li Muli e Alessandro Li Muli (congiunti di Vincenzo Li Muli), Maria Petrucia Dos Santos, Dario Traina, Bartolomeo Traina e Silvia Traina (congiunti di Claudio Traina), nonché quale sostituto processuale dell'avv. Roberto Avellone, nell'interesse delle parti civili Antonio Vullo, e i propri congiunti Maria Letizia Maone, Alessandro Vullo, Fabio Vullo, nonché Giuseppe Traina, Luciano Traina, Giuseppa Filomeno Traina (fratelli di Claudio Traina), Maria Claudia Loi e Marcello Loi (fratelli di Emanuele Loi), Marcello Di Pasquale e Loredana Di Pasquale in proprio e nella qualità di eredi di Antonina Traina, Giada Traina, Rosario Traina, Cristian Traina, Marco Gentile (congiunti di Claudio Traina), associandosi alle conclusioni del P.G.,

insisteva nei rispettivi atti di appello, concludendo come da comparse conclusionali e nota spese, che depositava.

L'avv. Salvatore Petronio, nell'interesse delle parti civili Antonino Profeta, Concetta Profeta e Vincenzo Profeta, si associava alle conclusioni del P.G. e insisteva nel proprio appello, concludendo come da comparsa conclusionale e nota spese, che depositava.

L'avv. Fabio Alfredo Trizzino, nell'interesse della parte civile Lucia Borsellino in proprio e nella qualità di erede di Agnese Piraino, associandosi alle conclusioni del P.G., insisteva nel proprio appello e concludeva come da comparsa conclusionale e nota spese, che depositava.

L'avv. Vincenzo Greco, nell'interesse delle parti civili Manfredi Borsellino e Fiammetta Borsellino, in proprio e nella qualità di eredi di Agnese Piraino, associandosi alle conclusioni del P.G., insisteva nel proprio appello e concludeva come da comparsa conclusionale e nota spese, che depositava.

L'avv. Ornella Butera, nell'interesse della parte civile Giuseppe Urso, insisteva nel proprio appello, associandosi alle conclusioni del P.G. e concludendo come da comparsa conclusionale e nota spese, che depositava.

L'avv. Giuseppe Crescimanno, nell'interesse delle parti civili Cecilia Fiore, Marta Fiore e Claudio Fiore, associandosi alle conclusioni del P.G., insisteva nel proprio appello e concludeva come da comparsa conclusionale e nota spese, che depositava.

L'avvocato dello Stato Giuseppe La Spina concludeva insistendo nell'esclusione del responsabile civile Presidenza del Consiglio dei ministri, chiedeva il rigetto di tutte le richieste risarcitorie e insisteva nel proprio appello incidentale. Depositava memoria.

All'udienza del 30/04/2024 l'avv. Seminara discuteva le proprie conclusioni nell'interesse di Mattei e Ribaudò, riservandosi di completare ad una successiva udienza.



All'udienza del 07/05/2024 l'avv. Panepinto discuteva le proprie conclusioni nell'interesse di Bò e chiedeva l'accoglimento del proprio appello e il rigetto di quelli proposti dal Procuratore della Repubblica e dalle parti civili.

All'udienza del 14/05/2024 l'avv. Seminara completava la sua discussione e chiedeva l'accoglimento del proprio appello e il rigetto di quelli proposti dal Procuratore della Repubblica e dalle parti civili.

All'udienza del 04/06/2024 il P.G. rinunciava alle repliche e la Corte, all'esito della camera di consiglio, emetteva il dispositivo di sentenza.

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of a long, sweeping horizontal stroke followed by a series of loops and a final upward flourish.

13. Considerazioni generali

In via del tutto preliminare occorre affermare che gli appelli rispettivamente proposti dal P.M., dagli imputati e dalle parti civili sono ammissibili.

13.1. L'ammissibilità delle impugnazioni del P.M. e delle parti civili

E' noto che il mezzo di impugnazione deve perseguire un risultato non solo teoricamente corretto ma anche praticamente favorevole (*Sez. 6, n. 27355 del 15/03/2013, Rv. 255740 – 01*).

La statuizione liberatoria di primo grado per gli imputati Bò e Mattei è derivata dall'esclusione di una circostanza aggravante e dalla conseguente verifica dell'oramai maturata estinzione dei reati contestati nella fattispecie ordinaria; per Ribaudo invece la statuizione assolutoria nel merito, anche questa previa esclusione dell'aggravante contestata, è derivata dalla prova evidente dell'assenza dell'elemento psicologico.

L'appello del Procuratore nisseno censura anzitutto l'esclusione della contestata aggravante che precluderebbe l'applicabilità del termine di prescrizione al quale il Tribunale ha fatto riferimento, ma ne farebbe operare altro più lungo e non ancora spirato.

In ogni caso censura i passaggi argomentativi della motivazione che per Mattei profilano elementi contraddittori e non la prova certa del suo concorso nel reato di calunnia e per Ribaudo, pur considerandone accertata la condotta sul piano oggettivo, ritengono evidente l'assenza della prova dell'elemento psicologico e pertanto lo assolvono perché il fatto non costituisce reato.

L'impugnazione, pertanto, mira ad un risultato processualmente utile nella prospettiva del Pubblico ministero e cioè alla riforma delle statuizioni liberatorie, sostituendole con la declaratoria di responsabilità penale degli imputati a carico dei quali ha proposto appello.



Quanto agli atti di appello delle parti civili, va anzitutto ricordato che per il principio di immanenza tutte quelle che si siano validamente costituite nel giudizio di primo e abbiano formulato le conclusioni, avrebbero comunque potuto partecipare al giudizio di secondo grado a prescindere dalla proposizione di valido atto di impugnazione, associandosi alle richieste del Pubblico ministero e riproponendo le loro richieste (fatta salva eventualmente quella inerente la provvisoria in conformità al necessario ossequio per il principio devolutivo); in ogni caso va anche tenuto presente che “l’impugnazione della parte civile avverso la sentenza di proscioglimento che non abbia accolto le sue conclusioni, è ammissibile anche quando non contenga l’espressa indicazione che l’atto è proposto ai soli effetti civili” (Sez. U, n. 6509 del 20/12/2012, dep. 2013, P.c. in proc. Colucci e altri, Rv. 254130 - 01).

E nel presente giudizio sono state citate tutte le parti civili costituite nel giudizio di primo grado, anche quelle che non hanno proposto impugnazioni.

Le parti civili che hanno proposto appello hanno formulato specifiche censure volte ad ottenere la pronuncia di responsabilità penale che fa da presupposto per l’emissione delle statuizioni civili da loro richieste.

Oltre ad evidenziare la non contestata conformità in rito degli adempimenti previsti dagli artt. 581 c.p.p. e seguenti, ai quali sia il P.M. sia i difensori delle parti civili si sono attenuti (e sul punto non vi sono contestazioni), va sottolineato come, già alla luce della superiore sintesi dei contenuti degli atti di impugnazione, non ricorre alcuna ipotesi di aspecificità dei motivi, riconducibile alla disposizione sanzionatoria dell’art. 581, comma 1-bis, c.p.p.

E’ difatti noto che “l’appello è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell’impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato” (Sez. 2, n. 51531 del 19/11/2019, Greco, Rv. 277811 - 01).



Tutte le impugnazioni contengono precisa formulazione delle richieste di riforma, relativa a specifiche statuizioni ed articolano rilievi critici avverso le ragioni di fatto o di diritto a base della decisione impugnata nei punti aggrediti con le censure.

Occorre pure evidenziare che in alcuni atti di appello, ed in particolare in quello del P.M., si lamenta che il Tribunale avrebbe erroneamente svalutato il contributo dichiarativo di alcuni collaboratori di giustizia e avrebbe valutato in maniera non condivisibile la ricostruzione dei fatti offerta nel suo esame dal teste Genchi; e nel proporre una diversa lettura e valutazione degli elementi si chiede di formulare un diverso apprezzamento dell'attendibilità di tali dichiarazioni al fine di giungere – dopo la valutazione di tutti gli ulteriori elementi – al sovvertimento delle statuizioni assolutorie, riformando la sentenza e condannando gli imputati.

Tali censure hanno fatto sorgere la necessità di procedere ad una nuova acquisizione mediante escussione in contraddittorio di tali dichiarazioni, anche a prescindere dalla richiesta degli appellanti, che, come si ricava dal combinato disposto degli artt. 581 e 603 c.p.p. e dall'interpretazione che la giurisprudenza ne offre, non deve essere formulata a pena di inammissibilità.

Si è, difatti, affermato che “in caso di appello della sentenza assolutoria da parte del pubblico ministero, il giudice che reputi decisive le prove dichiarative indicate nell'impugnazione – alla stregua di puntuali ragioni in fatto ed in diritto – come meritevoli di diversa valutazione in funzione della condanna dell'imputato è tenuto a disporre la riassunzione, in forza dei poteri officiosi riconosciutigli dall'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., l'esercizio dei quali prescinde da una corrispondente richiesta in tal senso avanzata dalla parte interessata, trovando fondamento nell'assoluta necessità probatoria implicita nell'impossibilità di un ribaltamento dell'esito del giudizio di primo grado se non a seguito di rinnovazione delle prove dichiarative che in quel giudizio avevano determinato, o contribuito a determinare, l'assoluzione dell'imputato” (Sez. 1, n. 13725 del 07/11/2019, dep. 2020, C., Rv. 278972 - 01).



13.2. L'ammissibilità delle impugnazioni degli imputati

Hanno proposto appello Mario Bò e Fabrizio Mattei nei confronti dei quali è stata dichiarata l'estinzione dei reati per intervenuta prescrizione.

Il Tribunale ha ritenuto che, a fronte di detta causa estintiva, difettassero i presupposti per un proscioglimento nel merito a termini dell'art. 129 cpv., c.p.p.

Com'è noto, in applicazione dei principi posti dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza n. 35490 del 28/5/2009, Tettamanti, *"in presenza di una causa di estinzione del reato il Giudice è legittimato a pronunciare la sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 comma secondo c.p.p. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, cosicché la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione" che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento"*; occorre cioè che la prova della insussistenza del fatto o della estraneità ad esso dell'imputato risulti evidente sulla base degli stessi elementi e delle medesime valutazioni poste a fondamento della sentenza impugnata.

Essa, dunque, ricorre "soltanto nel caso in cui sia rilevabile, con una mera attività ricognitiva, l'assoluta assenza della prova di colpevolezza a carico dell'imputato ovvero la prova positiva della sua innocenza, e non anche nel caso di mera contraddittorietà o insufficienza della prova che richiede un accertamento ponderato tra opposte risultanze" (v. anche Cass. Pen. n. 23680/13, n. 43853/13 e n. 10284/14).

In sostanza, come affermato in motivazione da Sez. 1, n. 6593 del 28/01/2010, Zennaro, Rv. 246568 - 01, deve ritenersi che *"la evidenza della carenza probatoria possa essere affermata, ai fini in parola, solo se: a) nessuna prova a carico sia stata dedotta, ammessa ed acquisita nel giudizio; b) oppure se le prove assunte siano risultate palesemente e pacificamente prive di alcuna inferenza, sul piano abduttivo, rispetto all'enunciato della responsabilità del giudicabile"*. Non certo quando *"la*

postulazione difensiva della mancanza di prova trae alimento da una argomentata e complessa sequenza di apprezzamenti, confutazioni e rilievi su punti, assolutamente controversi, oggetto delle difformi valutazioni dei giudici di merito, e rappresenta, per l'appunto, il prospettato approdo del costruito motivazionale antagonista sviluppato della difesa".

Gli atti di appello di Bò e di Mattei propongono una serie di censure nelle quali sostengono che il Tribunale aveva pretermesso la prova evidente tanto dell'insussistenza del fatto illecito nella sua oggettività quanto in ogni caso dell'elemento psicologico. Chiedono pertanto la verifica delle loro rispettive ragioni sulla base di questo assunto, che, formulato nei termini sopra illustrati, rende ammissibile l'impugnazione degli imputati prosciolti perché mira ad ottenere una pronuncia più favorevole.

Ai fini della valutazione dell'accoglibilità dell'appello questa Corte dovrà apprezzare la complessità degli argomenti proposti con l'atto di impugnazione e verificare se essi finiscano per articolare proprio la prospettazione di un costruito motivazionale antagonista a quello contenuto in sentenza.

Tuttavia, a fronte dell'appello del P.M. e delle parti civili che ne propongono un altro, diverso da quello contenuto in sentenza e ben più sfavorevole per gli imputati appellanti, sarà comunque necessario valutare le ragioni della difesa perché nel presente giudizio finiscono per risultare non solo come antagoniste rispetto alla decisione che ha escluso l'evidenza della prova della sua innocenza ma anche rispetto alla prospettazione delle parti che hanno legittimazione a richiedere una riforma *in pejus* della statuizione di non doversi procedere per estinzione.

Alle stesse conclusioni si può giungere per l'appello di Michele Ribaudò che ha impugnato la sentenza di assoluzione per chiedere che tale statuizione sia accompagnata da altra formula, quella dell'insussistenza del fatto.

E' pur vero che *"sussiste l'interesse dell'imputato all'impugnazione della sentenza di assoluzione, pronunciata con la formula "perché il fatto non costituisce reato", al fine*

di ottenere il proscioglimento con le più ampie formule liberatorie "perché il fatto non sussiste" o "per non aver commesso il fatto", in quanto, a parte le conseguenze di natura morale, vanno considerati i diversi e più favorevoli effetti che gli artt. 652 e 653 cod. proc. pen. connettono al secondo tipo di dispositivi nei giudizi civili o amministrativi di risarcimento del danno e nel giudizio disciplinare" (Sez. 5, n. 29377 del 29/05/2019, Pg c. Mussari, Rv. 276524 – 02; così anche Sez. 3, n. 35277 del 25/02/2016, Attinese e altri, Rv. 267740 – 01); mentre "non sussiste l'interesse dell'imputato all'impugnazione della sentenza di assoluzione, pronunciata con la formula "perché il fatto non costituisce reato", al fine di ottenere la più ampia formula liberatoria "perché il fatto non sussiste", allorquando il fatto reato non risulti accertato nella sua materialità, e, pertanto, non sussista alcun pregiudizio nella prospettiva di un successivo giudizio civile, stante la piena autonomia di cognizione e di valutazione dell'organo investito del relativo giudizio" (Sez. 4, n. 22614 del 06/04/2017, Mastrandrea, Rv. 270205 – 01).

Più in generale si è affermato che l'impugnazione dell'imputato per ottenere una diversa formula è inammissibile quando può escludersi ogni pregiudizio dalla statuizione e dalla sua motivazione (Sez. 6, n. 49855 del 20/11/2013, Filippi, Rv. 258029 – 01).

Nel caso in esame, Ribaudo chiede un pronunciamento sulla sussistenza di un fatto illecito in relazione al quale il giudice di primo grado ha affermato esservi prova evidente che non fosse comunque sorretto dall'elemento psicologico del dolo e ritiene che prova altrettanto evidente vi fosse dell'insussistenza di alcun utile contributo alla commissione del reato di calunnia da parte di Scarantino.

Non può revocarsi in dubbio che il passaggio in giudicato di questa statuizione può comportare potenziale pregiudizio, in quanto il fatto, ove ritenuto accertato o comunque non smentito, può dispiegare effetti non solo sul piano morale ma anche su altri eventuali giudizi civili o amministrativi in cui quel medesimo fatto può assumere rilevanza.

